

REGOLAMENTO (CEE) N. 2882/71 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1971

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967 ⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE, che definisce, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, in virtù degli stessi testi, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste e

dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁷⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2728/71 ⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti ;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 1052/68 dei prezzi e delle quantità di prodotti ritenuti per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo ; che sembra dunque opportuno prendere in considerazione, così come è stato previsto per la determinazione dell'elemento mobile, la media dei prelievi applicabili ai prodotti di base durante un periodo rappresentativo costituito dai 25 primi giorni del mese precedente quello dell'esportazione, e modificare successivamente tale media in funzione del prezzo di entrata dei prodotti di base in vigore nel mese dell'esportazione ; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1052/68 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 ⁽⁹⁾, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'importo dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base ;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso porta a fissare la restituzione ad un ammontare che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo ; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto ; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽⁶⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽⁷⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.

propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, la poca importanza della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 ⁽¹⁾ ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, e soggetti al regolamento (CEE) n. 1052/68, sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

ALLEGATO

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ⁽¹⁾	6,396
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) ⁽¹⁾	4,349
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva ⁽¹⁾	8,240
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) ⁽¹⁾	4,670
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso ⁽¹⁾	5,860
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ⁽¹⁾	4,981
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) ⁽¹⁾	3,642
11.01 F	Farina di riso	5,067
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ⁽¹⁾	7,036
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) ⁽¹⁾	4,349
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva ⁽¹⁾	8,240
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) ⁽¹⁾	4,670
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾	7,535
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾	5,860
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	5,067
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ⁽²⁾	6,396
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) ⁽²⁾	4,349
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	4,349
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva ⁽²⁾	7,325
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B I a) 2 bb) (11) ⁽²⁾	4,670
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	6,396

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	4,349
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	8,240
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero di nomenclatura 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	4,670
11.02 B II a (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati ⁽²⁾	5,731
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) prima categoria ⁽³⁾	8,528
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) seconda categoria ⁽³⁾	6,822
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽³⁾	4,670
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	5,200
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	7,036
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 (aa)	4,349
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	9,156
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	7,325
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	4,670
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	5,067
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	3,774
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	4,080
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	2,244
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,405
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	1,047
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	10,002
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,473
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	7,590
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	5,671
11.07 B	Malto torrefatto	6,609
11.08 A I	Amido di granturco	1,943
11.08 A II	Amido di riso	0,882
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,594

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.08 A IV	Fecola di patate	1,943
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,943
11.09 A (I)	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso ($N \times 6,25$)	4,716
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽⁴⁾	2,535
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽⁴⁾	1,943
17.05 B I	Glucosio aromatizzato, o colorato, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,535
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,943
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,126
23.02 A I b) 1	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,126
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,126
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,126
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,126
23.03 A I (a)	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso ($N \times 6,25$)	2,414

⁽¹⁾ I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 microns, sono considerati come farine.

⁽²⁾ Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

⁽³⁾ Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

⁽⁴⁾ Il prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.

⁽⁵⁾ Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti

— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns ;

— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.